

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 15 del 06 FEBBRAIO 2026

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGOMANERO E IL COMUNE DI POGNO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 19/21 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 E DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **SEI** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	NO
Totale Presenti: 5		Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018:

“124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”

- ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, che ha sostituito l'art. 14 del CCNL 22/01/2004:

“Art. 23 Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione”

Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni nonché gli enti del comparto funzioni locali compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici

speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

Richiamato l'art.53 del D.Lgs.165/2001.

Considerato che nota pervenuta al ns. prot. n. 0051132/2025 in data 05/12/2025 il dipendente [OMISSIS], in servizio presso l'Ente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Funzionario Servizi Tecnici, ha presentato domanda di dimissioni volontarie con decorrenza a partire dal 01/02/2026;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione provvisoria durante il periodo di conservazione del posto del dipendente di cui sopra e che pertanto si è provveduto con nota prot. n. 0005175/2026 del 03/02/2026 a chiedere al Comune di Pogno la disponibilità di utilizzo del dipendente Rutto Mauro, per undici ore settimanali di cui:

- N. 3 (tre) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 8 (otto) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Borgomanero e Pogno per l'utilizzo congiunto di personale (art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ed art 1, comma 124 della legge n. 145/2018 nonché art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e art.53 del D.Lgs.165/2001), nel testo riportato in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di precisare che la convenzione ha durata dalla data della firma dell'accordo e fino al 31 luglio 2026 (data di scadenza del periodo di conservazione del posto del Funzionario dimissionario).

- 3) Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione ai seguenti capitoli 1610/1 – 1611/1 – 1672/1 del Bilancio di previsione 2026/2028.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 06/02/2026

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 12/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 06/02/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 12/02/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 12/02/2026

IL MESSO COMUNALE

Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
